Agorà Sindacato Nazionale Autonomo Scuola



notiziario web a cura dell'Agorà - anno 2021 ottobre A cura Prof. Manola Branchinelli

Si prega di non rispondere a questa mail in quanto inviata a tutti gli iscritti in modalità contestuale e attraverso funzione hosting dedicata al ns. giornale.

Il documento è strutturato sotto forma di ipertesto e pertanto è possibile la consultazione dei siti correlati, semplicemente cliccando sui link presenti)

(.per altre news vai a www.agorascuola.org—

per l'archivio normativo vai a www.agorascuola.it

Profilo di Assistente Tecnico area AR02 Elettronica, elettrotecnica ed informatica

il D.M. 50 del 03/03/2021 art. 2 comma 11 stabilisce quanto segue:

"Gli aspiranti già inclusi, a pieno titolo, nelle graduatorie di terza fascia o che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, con particolare riferimento al profilo di assistente tecnico, conservano l'accesso esclusivamente alle aree di precedente inclusione o del relativo servizio. Gli stessi, inoltre, possono far valere, per l'accesso ad altre aree, eventuali titoli di studio diversi purché compresi tra quelli indicati al precedente comma 5, lett. B, ovvero diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.

Gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre del 1978, n. 845, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA di cui al precedente ordinamento, devono essere stati rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea dichiarazione comprovante le materie comprese nel piano di studi."

I vecchi titoli d'accesso per il profilo professionale di Assistente Tecnico nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, rimangono validi solo per quei candidati che alla data 25 luglio 2008 (art. 4 Sequenza contrattuale personale ATA art. 62 CCNL del 29-11-2007) abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto.

Per cui gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre del 1978, n. 845, restano validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA di cui al precedente ordinamento solo se associati ad un'anzianità di almeno 30 gg di servizio prestato nel corrispondente profilo prima del 25/07/2008.

In definitiva, non può valere l'attestato di qualifica di **operatore terminalista video o office automation o simili** rilasciato dalle Regioni ai sensi della legge 845/78 art. 14 per l'inserimento nel profilo di assistente tecnico AR02 in caso di nuovo inserimento o di inserimento in difformità da quanto sopra citato.

Oltre tutto..il mancato possesso del titolo di studio previsto impedisce la valutazione del servizio prestato nelle varie graduatorie, oltre quella per l'accesso alle nomine degli USP o al ruolo.

Supplenze 2021: docenti contestano algoritmo preferenze, pensato per unico scorrimento. Alcune province sono al sesto, chi è penalizzato

Di redazione (stralcio.. da www.orizzontescuola.it)

Supplenze: in alcune province si è arrivati al sesto scorrimento del bollettino nomine, e certamente gli incarichi aumentano e in qualche modo tanti docenti trovano una collocazione per l'anno scolastico 2021/22. Ma l'algoritmo con cui le nomine sono state disposte ha delle pecche, che bisogna mettere in evidenza per dei correttivi.

Docenti con 70 punti a casa e con 30 in cattedra

Il sistema dell'attribuzione delle supplenze tramite algoritmo rischia di penalizzare i docenti con punteggi più alti, cioè quelli che sono stati presi in considerazione nel primo scorrimento della procedura informatizzata, con le disponibilità presenti al 21 agosto. Salvo essere considerati rinunciatari se in quella prima fase non hanno ricevuto una cattedra. (n.d.r.: in quanto erroneamente omessa o volontariamente non espressa)

"Un sistema integro e legittimo dovrebbe agire considerando realmente le preferenze espresse rispettando sempre (a patto di disponibilità), un sistema asincrono che fa maxi ondate di convocazioni simultanee invece non solo non rispetta l'ordine preferenziale dei candidati, ma si oppone al principio stesso di graduatoria, e ciò lo si evince dal fatto che docenti con 70 punti sono a casa, ed altri con 30 hanno ottenuti gli incarichi.

ione della nota ministeriale da spazio a diverse possibilità, cito il testo per a mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse.

L'interpretazione accreditata dal ministero è quella che la mancata indicazione di talune sedi equivale a rinuncia e preclude l'incarico, questa interpretazione è stata applicata arbitrariamente in quanto anche i candidati che hanno ottenuto gli incarichi alle prime individuazioni non hanno inserito tutte le possibilità previste, i suddetti quindi nonostante la rinuncia per numerose sedi hanno ottenuto l'incarico. Questa interpretazione si fonda sul presupposto ingenuo che la rinuncia sia subordinata alla disponibilità di cattedre al momento del proprio turno, ma questo parametro temporale non è indicato dalla normativa, e siccome temporalmente la scelta delle preferenze risale al 21/08/21 la

rinuncia è stata temporalmente espressa precedentemente alla selezione e da ciò dovrebbe scaturire che ogni candidato che ha mancato almeno una preferenza nel proprio elenco avrebbe implicitamente espresso una rinuncia e non potrebbe ottenere alcun incarico.

Matematicamente era impossibile inserire tutte le preferenze, Milano ad esempio ha circa 33 distretti, un docente 4 cdc (secondaria di II e I grado su materia e sostegno), volendo diversificare nella domanda incarichi al 31/08, al 30/06 e gli spezzoni sarei costretto ad inserire ogni distretto 3 volte con relativo contratto di competenza. Senza specificare scuole o comuni quindi solo generalizzando al distretto io per coprire 2 delle sue 4CDC avrebbe bisogno di 188 preferenze; inoltre a differenza di SIGECO che dava la spunta da qui in poi accetto qualsiasi nomina d'ufficio, questa tipologia di procedura non prevedeva questa possibilità rendendo quindi il sistema (che già di per se è stato poco funzionale nei giorni degli inserimenti) ingannevole, perché puniva con l'esclusione anche la singola dimenticanza. La democrazia non vive nell'inganno ma sotto la luce del consenso."

"Inutile approfondire il ben noto ritardo delle disponibilità perché anche un bambino avrebbe capito con una scadenza per gli inserimenti al 21 agosto le disponibilità ci sarebbero dovute essere tutte già per quella data, a settembre ancora ne uscivano di nuove.

Nomine in ruolo con riserva e cancellazione dalle varie graduatorie ad eccezione di quelle dei concorsi ordinari

L'Art. 339, c. 3-bis, d.lgs. 297/1994

Ha stabilito che "l'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo".

Tale cancellazione normativamente prevista per i docenti immessi **in ruolo con riserva**, cioè risulta illegittima in rapporto alla precarietà discendente da tale condizione.

In tal senso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione III Bis), con sentenza n. 10534 del 13 ottobre 2021.

La natura dei provvedimenti cautelari finalizzata ad evitare che nelle more del giudizio si verifichino pregiudizi gravi e irreparabili nella sfera giuridica degli interessati determina - peraltro - effetti rivedibili in sede di esame del merito, e quindi la posizione dei ricorrenti risulta ben diversa da quella di coloro che siano stati immessi in ruolo senza alcuna condizione o riserva.

Per il Tar – in sintesi - non è possibile applicare in maniera generalizzata la disposizione dell'art. 399, c. 3-bis del d.lgs. n. 297/94 e pertanto non si può disporre la cancellazione dei ricorrenti dalle graduatorie all'atto della loro immissione in ruolo con riserva per effetto di pronunce cautelari favorevoli ottenute in corso di causa.

e.. comunque..

la nuova disposizione non è retroattiva e può produrre effetto a seguito del superamento del periodo di prova degli immessi in ruolo per l'anno scolastico 2020/2021 o per l'anno scolastico 2021/22.

Sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo con decorrenza precedente all'a.s. 2020/21.



desidera attuare un progetto di espansione della propria attività. A tal fine si rende necessario stipulare un contratto di collaborazione con un lavoratore di ruolo o non di ruolo del settore scuola. Gli interessati posssono accedere ai ns. uffici di Terni ogni pomeriggio o telefonare o inviare mail a agorasindacato@gmail.com

FAQ sull'avvio dell'anno scolastico

- 1. Organizzazione dell'attività scolastica
- 2. Gestione del green pass
- 3. Uso della mascherina a scuola
- 4. Gestione di casi sospetti e focolai

Sezione 2 – Gestione del green pass

- 1. Quando deve essere controllata la validità della certificazione verde del personale scolastico? (aggiornamento 04 ottobre 2021)
- 2. L'art. 9-ter del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 prevede l'obbligo, per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, del possesso e dell'esibizione della certificazione verde COVID-19.

La verifica delle certificazioni verdi viene effettuata mediante l'utilizzo dell'app "VerificaC19", oppure con la modalità semplificata resa disponibile nell'ambito del Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI).

Al riguardo, si precisa che l'art. 13, comma 8, del D.P.C.M. 17 giugno 2021, introdotto dal D.P.C.M. 10 settembre 2021, chiarisce che tale verifica avviene quotidianamente "prima dell'accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio". Parimenti, la nota MI 9 settembre 2021, n. 953, al punto I, prevede che il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 sia effettuato "quotidianamente e prima dell'accesso del personale nella sede ove presta servizio".

Alla luce delle disposizioni richiamate, si rileva che le operazioni di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 devono essere svolte prima dell'accesso del personale nella sede ove presta il servizio, e non devono essere ripetute nel corso dello svolgimento dello stesso. Dunque, nel caso in cui, al momento dell'accesso in sede, la certificazione risulti "valida", il dipendente potrà accedere regolarmente e svolgere la propria attività fino al termine della giornata lavorativa.

Consulenza Orvieto

Consulenza Orvieto sede Agorà – v. San Francesco, 1 (dietro alla Chiesa di Sant'Anna) venerdì 22 ottobre dalle 15.30 alle 18.30



Amministrazione IPSEF- Università telematica

Giustino Fortunato Benevento – offerta formativa 2021/2022

Presso Agorà o Medea c.s. è possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e/o sostenere gli esami finali (COVID permettendo)

Corso di Perfezionamento CLIL

Corso annuale di Perfezionamento in "Metodologia CLIL e didattica dell'insegnamento" (1500 ore – 60 CFU) - Corso 131

Master Universitario annuale di II livello

<u>Master Universitario annuale di II Livello in "I processi strategici e gli strumenti operativi per la Dirigenza Scolastica"</u> (1500 ore – 60 CFU) - Corso 136

Master Universitari annuali di I livello

<u>Master Universitario annuale di I Livello in "Le sfide della didattica</u> <u>contemporanea; metodologie, tecniche e strumenti educativi"</u> (1500 ore – 60 CFU) - Corso 121

Master Universitario annuale di I Livello in "Metodologie didattiche per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità: contenuti essenziali della formazione dell'insegnante curriculare e di sostegno" (1500 ore – 60 CFU) - Corso 122

Master Universitario annuale di I Livello in "Metodologie didattiche per l'insegnamento curriculare e l'integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)" VI Ed (1500 ore – 60 CFU) - Corso 123

<u>Master Universitario annuale di I Livello in "Metodologie didattiche per l'integrazione degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)"</u> (1500 ore – 60 CFU) - Corso 124

<u>Master Universitario annuale di I Livello in "Coordinatore Pedagogico di nidi e servizi per l'infanzia"</u> (1500 ore – 60 CFU) - Corso 133

Master Universitario annuale di I Livello in "EDUCATORE MUSICALE PROFESSIONALE: Esperto in didattica musicale per la scuola primaria e secondaria di primo grado" (1500 ore – 60 CFU) - Corso 134

<u>Master Universitario annuale di I Livello in "Metodologie didattiche per l'insegnamento della lingua italiana a stranieri - Didattica dell'Italiano L2" (1500 ore – 60 CFU) - Corso 135</u>

Corso di Perfezionamento Universitario Biennale

<u>Corso di Perfezionamento Universitario Biennale in "Innovazioni didattiche per la scuola contemporanea" 2021/2022 – 2022/2023</u> (3000 ore – 120 CFU) - Corso 137

Corsi annuali di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale

Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in "Le sfide della didattica contemporanea" (1500 ore - 60 CFU) - Corso 125

Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in "La formazione dell'Educatore Professionale" (1500 ore - 60 CFU) - Corso 140

Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in "Metodologiedidattiche per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità: contenuti essenziali della formazione dell'insegnante curriculare e di sostegno" (1500 ore – 60 CFU) - Corso 126

Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in "Le Tecnologie per l'Informazione e la Comunicazione (TIC) nella scuola" (1500 ore – 60 CFU) - Corso 127

Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in "Metodologie didattiche per i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)" (1500 ore – 60 CFU) - Corso 128

Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in "Metodologie didattiche per l'insegnamento curriculare e l'integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)" (1500 ore – 60 CFU) - Corso 129

Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in "La Valutazione nel Sistema Scolastico" (1500 ore – 60 CFU) - Corso 130

Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale 500 ore

<u>Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in "Nuoveprospettive per la formazione e l'insegnamento"</u> (500 ore – 20 CFU) - Corso 138

Corso LIM

Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in "La Lavagna interattiva Multimediale (LIM) e le nuove tecnologie perl'insegnamento" (200 ore – 8 CFU) - Corso 132

L'inizio delle attività didattiche è previsto per il 25 ottobre 2021.

Nuovo concorso straordinario:

secondo quanto stabilito dal Decreto Sostegni bis la prova selettiva dovrà essere svolta entro dicembre 2021 ma il Ministero non ha ancora pubblicato il relativo decreto in Gazzetta Ufficiale.

il concorso si potrà infatti svolgere per una sola classe di concorso per la quale si è in possesso dei requisiti e per una sola regione.

I requisiti di accesso

- tre annualità di servizio svolte nelle scuole statali (valutate come tali ai sensi dell'articolo 11/14 delle legge n. 124/99) entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione, anche non consecutive, **negli ultimi cinque anni**, di cui una specifica, ossia prestata nella classe di concorso per cui si partecipa
- Come sembra.. sarà una **prova con risposta multipla (quiz)**, sulla scorta del concorso "veloce" pensato per le discipline STEM bandito con DD n. 826 dell'11 giugno 2021 e con la valutazione immediata

Concorsi ordinari vecchi e nuovi

1 Ministero, nel presentare la pubblicazione del DL Sostegni bis scrive:

"il decreto traccia la rotta dei prossimi concorsi che dovranno essere su base annuale e, anche questi, semplificati, in modo da velocizzare gli ingressi, garantendo comunque una selezione, e coprire i vuoti lasciati dai pensionamenti. I nuovi concorsi avranno prova scritta a risposta disciplinare multipla, prova orale, valutazione dei titoli e, a valle, la graduatoria. La formula prevista sarà utilizzata anche per i concorsi già banditi nel 2020"

24 cfu per l'insegnamento...

(ancora per poco.. si ritornerà probabilmente ai TFA)

Il D.lgs. 59/17 semplifica il sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli di docente. Ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto, il D.M. 616 del 10 agosto 2017 ha stabilito i settori disciplinari, gli obiettivi formativi e le modalità organizzative. Tra i requisiti di ammissione al concorso docenti è richiesto il possesso di 24 CFU nei seguenti ambiti disciplinari: · Pedagogia, · Psicologia · Antropologia · Metodologie e tecnologie didattiche

MODALITA' E TUTTE LE INFORMAZIONI

<u>UNIPEGASO</u> - presso TEKNA - CHEF ACADEMY 0744 723118

UNICAMPUS - presso TEKNA - CHEF ACADEMY 0744 723118

GIUSTINO FORTUNATO - presso AGORA'

Personale ATA e completamento orario

.....possibilità di spezzare un posto intero (di durata fino alla fine delle attività didattiche o annuale) per il completamento orario di un supplente part-time.

D.M. 430/2000

L'art. 4. "Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico" del suddetto regolamento, dispone:

- 1. L'aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo.
- 2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei seguenti criteri. Il completamento dell'orario può realizzarsi nel limite massimo di due scuole, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.

Pensioni 2022

Il Ministero Istruzione ha emanato il **D.M. n. 294** del 01 ottobre 2021 e la **Circolare n. 30142** del 01 ottobre 2021 relativi alle CESSAZIONI e PENSIONI INPS Cassa Stato scuola dal 01/09/2022.

La data di scadenza per le cessazioni, che devono essere fatte esclusivamente On Line con la funzione POLIS (<u>Istanze On Line</u>), è il 31/10/2021.

In vista del termine di presentazione delle istanze per l'anno 2022, riteniamo di fare cosa gradita riportando – altresì - di seguito due tabelle per l'identificazione dei requisiti necessari per l'accesso alla pensione dei prossimi anni, con riferimento all'età anagrafica o al servizio prestato. In tal modo gli interessati potranno formulare una prima ipotesi per l'accesso al pensionamento, ovviamente salvo modifiche – in itinere - della normativatuttora in divenire..

Le domande di dimissioni si presentano su Istanze on Line.

La domanda di pensione va presentata anche all'INPS, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione; presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164); presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

In vista del termine di presentazione delle istanze per l'anno 2022, riteniamo di fare cosa gradita riportando – altresì - di seguito due tabelle per l'identificazione dei requisiti necessari per l'accesso alla pensione dei prossimi anni, con riferimento all'età anagrafica o al servizio prestato. In tal modo gli interessati potranno formulare una prima ipotesi per l'accesso al pensionamento, ovviamente salvo modifiche – in itinere - della normativa tuttora in divenire..

Pensioni	di	vecchiaia		(uomini/donne)			
		anni	mesi	d'ufficio	a domanda	*con almeno	20 anni anzianità
2022		67		entro 31 agosto.	entro 31 dicembre		
2022		66	7	docenti infanzia			
(con anni	30	servizio)					

Pensione	anticipata		entro 31 dicembre		
	uomini			donne	
	anni	mesi		anni	mesi
2022	42	10		41	10

Quota 100 possesso dei requisiti **entro il 31 dicembre 2021**: 62 anni - anzianità contributiva minima di 38 anni

Opzione donna possesso dei requisiti **entro il 31 dicembre 2020** : 58 anni - anzianità contributiva di 35 anni (calcolo interamente contributivo: decisamente penalizzante..)

Per altre situazione è garantita specifica consulenza presso la ns. Struttura col supporto del Patronato, attraverso il quale, comunque, si deve inoltrare la cessazione all'INPS.

Scopri quanto prenderai di pensione. Su PMI.it è possibile effettuare in maniera gratuita la simulazione del calcolo relativo all'assegno della tua pensione. Il tool on line è facile e semplice da usare

Somministrazione farmaci in orario scolastico

La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica onde fruire del diritto allo studio

A chi spetta la somministrazione? Si possono obbligare docenti e personale ATA a effettuarla?

Per rispondere a tali quesiti, procediamo all'analisi delle <u>Raccomandazioni del</u> <u>25.11.2005</u>, contenenti le Linee Guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico e che sono state emanate dal MIUR e dal Ministero della Salute.

Le dette Raccomandazioni, come leggiamo all'articolo 1, si pongono la finalità di garantire il diritto allo studio, la salute e il benessere degli allievi che presentano la necessità summenzionata.

La somministrazione, che può avvenire solo dietro specifica autorizzazione dell'AUSL (oggi ASP) territorialmente competente (art. 2), vede coinvolti (art. 3), ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità:

- la famiglia dell'alunno o chi esercita la potestà genitoriale;
- la scuola (dirigente scolastico, personale docente e ATA);
- i servizi sanitari (i medici di base e le AUSL competenti territorialmente);
- gli enti locali (operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica e formativa dell'alunno).

L'iter che permette la detta somministrazione prende avvio (art. 4) dalla richiesta formale (scritta) avanzata dai genitori dell'alunno in questione e corredata da apposita certificazione medica attestante lostato di malattia dell'allievo con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

Il dirigente scolastico, ricevuta la richiesta da parte dei genitori, si attiva affinché la stessa venga soddisfatta per cui:

- individua il luogo idoneo per la conservazione e somministrazione dei farmaci;
- autorizza, qualora richiesto, i genitori dell'alunno ad accedere ai locali scolastici durante le ore di lezione per la somministrazione dei farmaci;
- **verifica la disponibilità del personale docente e ATA** a somministrare i farmaci all'alunno, qualora non siano i genitori stessi a farlo.

Il personale docente e ATA va individuato tra coloro i quali abbiano seguito corsi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo n. 626/94 o apposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Il dirigente scolastico, leggiamo ancora nelle Raccomandazioni, qualora non vi sia alcuna disponibilità da parte del personale alla somministrazione può stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali del territorio o, se anche tale soluzione non risulta possibile, con i competenti assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada ...).

Se nessuna delle soluzioni sopra indicate fosse possibile, il DS allora ne dovrà dare comunicazione alla famiglia e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Le raccomandazioni si concludono (art. 5) prevedendo che, nei casi in cui si riscontri l'inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza, si ricorra al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso.

Con <u>Circolare Ministeriale n. 321 del 10.01.2017</u> il Ministero dell'Istruzione USR Toscana, ha confermato le linee guida del 2005 per la *somministrazione dei farmaci* agli studenti che ne necessitano in orario scolastico.

In sintesi: i Dirigenti Scolastici, per quanto di competenza sono tenuti a:

- 1. effettuare una *verifica delle strutture scolastiche*, ed eventualmente individuare un luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
- 2. ove richiesta, *concedere l'autorizzazione* all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, per la somministrazione dei farmaci;
- 3. verificare la *disponibilità degli operatori scolastici* in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati.

Se l'alunno non frequenta, cosa succede al docente di sostegno? (https://www.orizzontescuola.it/)

DOMANDA Nella scuola dove lavoro è stata recentemente revocata una supplenza ad una collega perché l'alunno H assegnatole si è trasferito in un'altra città. È legittimo questo comportamento?

RISPOSTA No, non è un comportamento legittimo.

Ma occorre fare una serie di precisazioni. Innanzitutto c'è da dire che nelle amministrazioni pubbliche non esiste più l'istituto della revoca unilaterale. I contratti di lavoro sono ormai regolati da una disciplina contrattuale di diritto privato che - anche se applicata nel settore del pubblico impiego - prevede l'incontro della volontà di due parti formalmente paritarie.

Nel caso della scuola le norme di riferimento sono gli artt. 23 e 37 del Ccnl 2003.

Il comma 4 dell'art. 23 prevede - in particolare - che il contratto individuale di lavoro indichi la "data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato", una data che la scuola deve obbligatoriamente rispettare a meno che non si verifichino specifiche "condizioni risolutive" (comma 5 art. 23).

In generale è poi previsto che è "causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto".

Pertanto, se non si è verificata quest'ultima condizione e se il contratto individuale sottoscritto dalla collega non prevedeva esplicitamente che il trasferimento dell'allievo fosse da ritenersi una causa di risoluzione del contratto, non c'è nessuna ragione legittima per sciogliere il contratto - mai "revocare" - prima della data prevista.

A conferma di quanto detto anche i contenziosi che si stanno moltiplicando su queste situazioni presso i tribunali e Uffici del lavoro di tutta Italia stanno concludendosi nella medesima maniera: reintegrazione nel posto di lavoro dei supplenti con pieno riconoscimento dei loro diritti giuridici e patrimoniali.

Un ulteriore approfondimento merita, infine, un tentativo dell'Amministrazione che ha richiesto - in un caso analogo - che fosse rigettata dalla Corte di Appello di Ancona una precedente sentenza del Tribunale di Pesaro (Trib. Pesaro Sent. 14/5/2004) che aveva riconosciuto il diritto del supplente.

L'Amministrazione motivava la richiesta nel seguente modo:

- il contratto conteneva il nome dell'alunno H, cui era destinato il sostegno, che si era successivamente trasferito;
- esisteva quindi un "giustificato motivo oggettivo" (art. 3 L. 604/1966) di recesso del dirigente scolastico che non poteva più utilizzare la docente;
- la supplente non poteva accampare alcuna pretesa in ordine alla durata del contratto. La Corte di Ancona ha ritenuto infondato l'appello (Sent. 455/2005), oltre che per le ragioni che abbiamo precedentemente esposto, anche perché non è applicabile la norma prevista dall'art. 3 L. 604/1966 che riguarda esclusivamente il contratto di lavoro a tempo indeterminato e non quello a tempo determinato.

In ogni caso, ha concluso la Corte, la mancata utilizzabilità dell'insegnante a causa del trasferimento dell'alunno, piuttosto che essere un "giustificato motivo oggettivo", avrebbe semmai potuto essere rilevata - ex art. 1463 Cod. civile - come una "impossibilità sopravvenuta della prestazione" (cfr Cass. 4437/1995 e 14871/2004)

Ma anche quest'ultima evenienza è stata scartata dalla Corte d'Appello che ha ritenuto che "la prova di tale assoluta inutilizzabilità della prestazione dell'insegnante supplente, sopravvenuta a seguito del trasferimento dell'alunno con handicap, non sussiste. Ed infatti ... l'insegnante di sostegno è assegnata all'intera classe ... e diviene contitolare della classe stessa ... partecipando altresì alla programmazione complessiva ... non è plausibile, quindi, che non sia stato possibile ... un proficuo impiego delle funzioni di docenza espletabili" dalla collega illegittimamente licenziata.

Supplenza da MAD

Premesso che...

"La nomina dell'aspirante messosi a disposizione può essere disposta esclusivamente dopo l'effettiva conclusione delle operazioni di nomina dalle GPS nell'ambito territoriale di riferimento e in quello nel quale è incluso lo stesso aspirante. È necessario altresì che siano **esaurite** le graduatorie di istituto della scuola interessata e delle scuole viciniori."

... vediamo nei dettagli la normativa di riferimento...

A chiarire alcuni aspetti, la <u>Nota MIUR 25089 del 06/08/2021</u>: "Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall'ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall'articolo 14."

Ne consegue che i docenti assunti tramite MAD:

• possono usufruire dei diritti derivanti dallo status giuridico di supplenti per quanto riguarda permessi, malattia, ferie.

- **non** possono lasciare una supplenza breve per altra supplenza breve, anche se più lunga
- possono invece lasciare la supplenza breve per una al 30 giugno, come gli iscritti in graduatoria
- in caso di abbandono del servizio perderanno la possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento(art. 14 comma 1 dell'OM n. 60/2020)

E peraltro la Nota introduceva due clausole:

"Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per una sola provincia da dichiarare espressamente nell'istanza."

La Nota MIUR 29502 del 27 settembre 2021 allarga le maglie della rete prevedendo

"è possibile in via eccezionale, limitatamente all'anno scolastico in corso, procedere alla nomina del personale docente messosi a disposizione anche se incluso in GPS o in graduatorie di istituto di altre province."

E, comunque, entrambe concordano sul punto sotto indicato:

"La nomina dell'aspirante messosi a disposizione può essere disposta esclusivamente **dopo** l'effettiva conclusione delle operazioni di nomina dalle GPS nell'ambito territoriale di riferimento e in quello nel quale è incluso lo stesso aspirante. È necessario altresì che **siano esaurite** le graduatorie di istituto della scuola interessata e delle scuole viciniori.

In sintesi:

La circolare del 6 agosto 2021 limitava la possibilità di inoltrare la MAD in un'unica provincia ma dal tenore letterale della nuova circolare, sembra possibile inviare le domande su più province. E – peraltro –in nessuna delle due Note sono evidenziate sanzioni per difforme interpretazione della prescrizione normativa.

Posti di sostegno in deroga

I posti di sostegno in deroga **tardivamente autorizzati** - saranno coperti – come sempre - con supplenze al 30 giugno nell'ordine di seguito indicato

- a) docenti specializzati inseriti negli elenchi di sostegno delle **graduatorie ad esaurimento, GaE**;
- b) docenti specializzati inseriti nella **prima fascia** delle **graduatorie provinciali per le supplenze, GPS**;
- c) docenti privi del titolo di specializzazione ma che entro l'a. s. 2019/2020 abbiano maturato tre anni di servizio su posto di sostegno nel relativo grado inseriti in **seconda fascia GPS**;

d) **graduatorie di istituto,** se il posto in deroga è stato assegnato alla singola istituzione scolastica presente nell'elenco delle **20 scuole scelte dall'aspirante per le nomine – appunto – di competenza del DD.SS.;**

Errori nell'algoritmo utilizzato per l'assegnazione delle nomine di **supplenza docenti** per l'anno scolastico **2021/22**

Moltissimi i casi in cui docenti con punteggi più bassi in GPS hanno finito per 'scavalcare' i colleghi.

Ma come è stato possibile?

- a) Considerati i tempi ristretti imposti dal MIUR, gli USP (UST) non sono stati in grado di procedere all'individuazione di tutti i posti effettivamente disponibili delle varie tipologie in tempi utili per una scelta mirata da parte degli aspiranti
- b) Gli aspiranti **supplenti** hanno di fatto scartato le sedi non presenti nel "file disponibilità" pubblicato dagli **Uffici Scolastici.**
- c) E pertanto nel caso in cui gli aspiranti abbiano tenuto presenti indicandole le varie disponibilità pubblicate, ma non tutte le sedi disponibili e tutte le tipologie di posto - in riferimento al primo turno di nomina - sono stati considerati rinunciatari per le sedi non espresse con perdita dell'assegnazione dell'incarico a tempo determinato.
- d) Non sono stati identificati nemmeno come interessati al secondo turno di nomina e/o altri turni sulle medesime preferenze per posti che si sono resi disponibili successivamente, poichè l'algoritmo è ripartito con le chiamate dal nominativo del primo docente non "convocato" nella precedente sessione.

In estrema sintesi si evidenzia come l'Amministrazione, pubblicando parte delle sedi disponibili – a posteriori – rispetto alla data prevista per l'inoltro della domanda abbia determinato una gestione delle nomine difforme rispetto a quanto indicato nel D.M. 242 del 30 luglio 2021 con la conseguenza di una attribuzione di posti correlata a scelte casuali operate dal singolo e non in linea con un regolare scorrimento delle graduatorie sulla base del punteggio attribuito.

In particolare la FLCGIL fa un riassunto degli errori riscontrati in numerose province ascrivibili al sistema:

- il rispetto dell'ordine di graduatoria e la corretta applicazione delle precedenze previste dalla legge 104/1992: il sistema ha infatti applicato le precedenze in modo errato, facendo scavalcare persino persone collocate in graduatorie che hanno chiaramente una priorità, come nel caso dei docenti specializzati scavalcati sui posti di sostegno da chi non ha la specializzazione
- la corretta applicazione delle riserve di legge per il personale con invalidità civile e altre riserve previste dalla legge: il software invece di accantonare i posti ha trattato le riserve come se fossero precedenze

Le categorie protette hanno avuto – cioè - un doppio beneficio : riserva di posti e precedenza nella scelta della sede.

Non parliamo poi delle nomine su sostegno dei non specializzati senza triennio di servizio sul sostegno nominati da "graduatorie incrociate" mai compilate, ma solamente presenti "in pectore" nel Sistema informativo per le varie classi di concorso e/o – comunque - "strutturalmente" inesistenti per scuola primaria o infanzia (per ovvi motivi), ma ugualmente citate nei modelli di domanda e utilizzate (chi le ha viste?)per il conferimento delle nomine

L'Assistente all'autonomia e l'Assistente all'igiene personale

La necessità di questa figura di assistenza deve essere riconosciuta nella certificazione e nella diagnosi funzionale del portatore di handicap.

Sarà quindi il Gruppo di Lavoro operativo (GLO) di cui all'articolo 15, comma 1 della Legge 104/92 così come aggiornato dalla Legge 66/2017, a completare le necessità e le modalità; il Dirigente Scolastico, invece, deve farsi portavoce presso l'Ente Pubblico locale, richiedendo per tempo di fornire l'assistente specializzato all'alunno.

v. in tal senso la Nota dell'USP di Trapani 10527 del 20/09/2021

Helvetia Assicurazioni Agenzia di Terni— Via Bruno Capponi, 15 – 0744 404283

le ns. Polizze sono:

infortuni iscritti in ambito scolastico, in itinere e in gita n. 00157 08 0000 1959 R.C. iscritti in ambito scolastico, in itinere e in gita n. 00157 07 0000 1958

•	Responsabilità civile - come da polizza - :
	□ copertura dei rischi inerenti ai danni involontariamente cagionati a terzi da parte de
	personale docente e ATA durante l'esercizio delle proprie funzioni (gite scolastiche
	comprese) per danni a persone, cose, animali
•	Ramo infortuni con diaria da ricovero ospedaliero sin dal primo giorno - come da
	polizza - :
	a scuola;
	☐ durante il percorso dalla propria abitazione a scuola e viceversa;

N.B.: la denunzia di eventuali sinistri va presentata dall'iscritto all'Agorà che è titolare delle polizze citate, al fine esclusivo della istruttoria della pratica che sarà attivata da parte della Assicurazione Helvetia, a seguito di verifica della effettiva iscrizione al sindacato dell'interessato e del conseguente diritto alla difesa/indennizzo e comunque con ogni più ampia garanzia del rispetto della privacy.



Helvetia Assicurazioni Agenzia di Terni

Via Bruno Capponi, 15 0744 404283

Adempimenti fiscali? certezze normative ?..in convenzione...

Medea Centro Assistenza Fiscale - Terni, Via Piave, 64 (stessa sede di Agorà) – tel. 0744 282589

- Modello 730 IMU
- Modello Unico (persone fisiche)
- Dichiarazioni IMU Successioni
- Locazioni Modello RED
- Certificazioni ISE e ISEE
- Certificazioni ISEU per universitari
- Attività di Patronato: Disoccupazioni
- Invalidità civili
- Autorizzazioni ANF Ricostituzioni
- Pensioni di reversibilità
- Trasmissione telematica pratiche pensionistiche lavoratori statali





Agorà- Direttore Prof. Favilla Alberto Autorizzazione del Tribunale di Terni n. 5/97 reg. stampa del 22/12/1997 Elaborato e diffuso a cura di Agorà Sindacato Nazionale Autonomo Scuola



Occhiali da vista? Occhiali da sole?

Da ANTONELLI OTTICA:

□ **a Terni** – Via Filippo Turati, 22/O(0744 275023)

☐ **a Narni Scalo** — Via della Libertà, 60 (0744 733841);

□ ad Amelia – Via delle Rimembranze, 22 (0744 983644)

Sconto del **40** % sul prezzo di listino (escluse dallo sconto vendite già promozionali e lenti a contatto);

RELAX ,"PONTI" E FINE SETTIMANA a TAMERICI HOUSE

A Montecastrilli, a tre passi dalla superstrada E45, se cerchi ospitalità ed accoglienza e una "full immersion" nella natura, lontano dai rumori e dallo stress del centro cittadino.

Tamerici House

PRENOTA AL N. 392 8142706

tamericihouse@gmail.com

3 suites (2+2) in totale 12 posti letto.. cucina, barbecue, aria condizionata..

organizza con gli amici il tuo Capodanno 2022 (venerdì 31 dicembre)

Sconto 10% iscritti Agorà

N.B.: Per fruire delle convenzioni, l'iscritto dovrà esibire all'esercente la tesserina, sotto riportata dopo averla ritagliata e avervi aggiunto il proprio nome e cognome e la firma.

	2	

Cognome	>
Nome	
Firma	

Tesserina valida sino al 31dicembre 2021_compreso

Agorà scuola 2021